

Statuto dell'Associazione Equoleone

Art. 1: Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata "Equoleone" con sede in Milano, via Carnia 12 presso la parrocchia di San Leone Magno. L'associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro, è apartitica e con durata illimitata ed è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nei rispetti delle norme dettate dal D.Lgs. 460/97.

Art. 2: Oggetto, scopo ed attività

1. Informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, circa le reali possibilità di un diverso rapporto economico con i paesi in stato di bisogno promuovendo e diffondendo il Commercio Equo e Solidale quale approccio alternativo al commercio convenzionale, promuovendo giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, salvaguardia dei patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani delle popolazioni che abitano i paesi poveri; crescita della consapevolezza dei consumatori;
2. promuovere azioni sociali che tendano a far conoscere tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri per contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo di questi ultimi;
3. costruire legami tra persone, associazioni e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione con ONG e con associazioni e gruppi con finalità analoghe;
4. sostenere il punto vendita del Commercio Equo e Solidale del territorio, contribuendo alla sua
 1. organizzazione commerciale e culturale;
5. favorire e promuovere la stampa e la diffusione di testi attraverso la pubblicazione, la stampa composizione, riproduzione di immagini, fotocomposizione di dispense e stampati;
6. diffondere testi e riviste culturali e religiosi tendenti a diffondere i valori e la cultura cristiana;
7. favorire la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e artigianali e di altri articoli rispettosi della salute dell'uomo e dell'ambiente, provenienti da paesi in via di sviluppo o da realtà sociali che si occupano di situazioni di disagio, anche attraverso il circuito alternativo del Commercio Equo e Solidale. Si prevede che in tale attività prevalga la componente di educazione al consumo;
8. curare iniziative quali seminari, conferenze, incontri, manifestazioni per la divulgazione e informazione sui problemi dei paesi in stato di bisogno, sullo sviluppo dell'ambiente e della pace;
9. organizzare campagne di sensibilizzazione su temi quali la finanza etica, il turismo responsabile, i gruppi di acquisto solidale, il consumo critico, la solidarietà al terzo mondo, la cultura, giustizia e pace;
10. promuovere la realizzazione di progetti comuni con altre associazioni, gruppi o movimenti presenti sul territorio che si riconoscano nei medesimi valori e ideali dell'Associazione anche associandosi eventualmente con loro;
11. raccogliere fondi e beni d'ogni genere, anche organizzando campagne di solidarietà;
12. realizzare ogni altra attività idonea a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Art. 3: Patrimonio e entrate

Le risorse economiche dell'associazione saranno costituite da:

1. contributi degli aderenti: la misura del contributo di adesione all'associazione sarà
2. deliberato o riconfermato annualmente dal Consiglio Direttivo. Esso non ha carattere
3. patrimoniale, è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di decesso o di perdita
4. della qualità di aderente;
5. contributi e lasciti da privati
6. contributi erogati dallo Stato, regione e provincia
7. contributi erogati da istituzioni pubbliche
8. contributi erogati da enti e istituzioni private
9. entrate derivanti da corrispettivi corrisposti dai soci aderenti per specifiche attività
10. nonché attività commerciali marginali
11. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
12. offerta di beni di modico valore

Art. 4: Soci

Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti e le associazioni che condividano ed intendano promuovere le finalità del presente statuto, che ne facciano richiesta e si impegnino al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che dell'opera dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria occasionale o continuativa, oltre che di volontari.

Gli associati forniscono la propria opera, intellettuale e/o materiale, senza alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute documentate per le finalità dell'Associazione.

Al fine dell'individuazione dei soci legittimati all'esercizio dei relativi diritti, si farà riferimento all'elenco riportato nell'apposito libro, redatto a cura del Consiglio direttivo, da cui si evinceranno gli indirizzi per le comunicazioni sociali.

Il socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali, potrà essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio direttivo.

Ciascun socio di maggiore età ha diritto di voto in assemblea, senza regime di favore per categorie di Soci, per l'approvazione e la modificazione dello statuto, di eventuali regolamenti attuativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di socio non potrà mai essere temporanea. Esso rimarrà in carica sino a revoca da parte del Consiglio direttivo o sue dimissioni.

Art. 5: Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

L'adesione a socio dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo su domanda presentata dal socio stesso. Spetterà al Consiglio Direttivo ammettere i nuovi soci nella prima riunione utile.

Gli aderenti cesseranno di appartenere all'Associazione:

- a. per recesso volontario: il socio recedente deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà di recedere. Tale recesso, unilaterale e non ricettivo, decorre dalla data stessa della comunicazione
- b. per comportamento in contrasto e in ogni caso non in sintonia con gli scopi e le finalità dell'associazione: l'esclusione deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto al presente statuto o per il verificarsi di gravi e seri motivi che rendono incompatibili la condizione del rapporto associativo
- c. per decadenza: la perdita della qualifica di socio si ha in conseguenza dell'inadempimento del versamento della quota associativa, sentito il parere del Consiglio Direttivo
- d. per decesso

Art. 6: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere
- un Revisore dei Conti.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

Art. 7: Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organismo sovrano dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione nella sede dell'Associazione o tramite lettera, e-mail, lettera raccomandata, fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, di una comunicazione riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in sessione ordinaria, una volta l'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura del periodo di gestione, per stabilire il programma generale di attività, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, se necessario, per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci.

In sede ordinaria, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti: In sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le delibere delle assemblee straordinarie saranno ritenute valide con il consenso di almeno i due terzi dei presenti.

Nell'avviso di convocazione per l'assemblea straordinaria dovrà essere indicato sia il giorno, luogo ed ora della prima convocazione sia quello della eventuale seconda convocazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno due mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote annuali.

Ogni Socio maggiore d'età ha diritto ad un voto e può rappresentare con delega scritta un solo altro Socio.

Delle deliberazioni assunte sarà redatto un verbale che verrà conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove componenti ed elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere tra i suoi membri.

Il consiglio è eletto dall'Assemblea, che determinerà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadranno anche anticipatamente al loro mandato per dimissioni volontarie o revoca da parte dell'Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto; in caso di cessazione di un membro il Consiglio può procedere a cooptazione di un consigliere che tuttavia rimarrà in carica solo sino alla successiva Assemblea.

Al consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- la nomina del Tesoriere
- la conferma dell'ammissione di nuovi Soci
- la predisposizione annuale del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Il consiglio Direttivo può conferire incarico a suoi membri, ad altri Soci o a estranei di svolgere per conto dell'Associazione compiti connessi con gli scopi del presente statuto, delegando per lo specifico caso il potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e spedita almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito qualora vi sia la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale chi presiede la riunione, di tali deliberazioni verrà redatto un verbale che sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito nella fase iniziale dell'Associazione, dai Soci fondatori, intesi quali firmatari del presente statuto.

Art. 9: Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Esso potrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a. eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- b. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa
- c. delegare i poteri di firma al Vice Presidente, al Tesoriere, ai Consiglieri e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari, in riferimento alle specifiche competenze

In caso di necessità o urgenza, qualora non si potesse riunire il Consiglio Direttivo, assume tutti i provvedimenti utili e/o necessari alla vita dell'Associazione, salvo ratifica degli stessi da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 10: Il Tesoriere

Al tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione e della redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo della stessa. Egli dovrà rendere conto periodicamente della situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'assemblea in sede di approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Esso potrà essere delegato dal Consiglio Direttivo con specifica delibera alla sottoscrizione di atti, quietanze e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Art. 11: Il Revisore dei Conti

L'assemblea potrà eleggere, qualora lo ritenesse necessario, un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci, al fine di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, oltre che di verificare l'accurata tenuta dei libri dell'Associazione.

Il Revisore esprime all'Assemblea un parere sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo. Egli partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere. La durata in carica del Revisore dei Conti è di tre anni.

Art. 12: Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Tesoriere od il sua assenza dal Presidente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo nonché una nota ad illustrazione del periodo di gestione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea. Qualora esistente, il bilancio dovrà essere portato a conoscenza del Revisore dei Conti prima della discussione in assemblea.

Dal bilancio consuntivo dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 13: Avanzi di gestione

Non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14: Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aderenti, dall'assemblea straordinaria opportunamente convocata per questo scopo. I beni che residuano ed il patrimonio dell'ente, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione avente finalità analoga a quella svolta dalla nostra associazione operante sul territorio, o ai fini di pubblica utilità.

Art. 15: Altre disposizioni

Eventuali norme di funzionamento o regolamento interno di gestione, predisposte e deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea nella prima riunione utile, saranno rese note per mezzo di copia affissa presso la sede dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare richiamo al codice civile, alle leggi e norme relative all'associazionismo, alle norme di carattere amministrativo e fiscale ed agli eventuali usi e consuetudini